SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 592-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PERITORE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1977
(V. *Stampato n.* **817**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza il 21 marzo 1977

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con Allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e firmata dall'Italia il 9 giugno 1965, provvede intorno ad una materia di notevole importanza per la circolazione stradale europea e, più particolarmente, per la repressione delle infrazioni commesse. Le norme convenzionali rispondono ad una esigenza pratica che viene avvertita sempre di più per l'aumento continuo della circolazione dei cittadini negli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Per l'esame degli articoli della Convenzione si può far richiamo al testo della relazione governativa.

È da segnalare invece il fatto che l'Italia, all'atto della firma della Convenzione, valendosi dell'articolo 32 della stessa e del n. 2 dell'allegato II, ha formulato una riserva che si è trasfusa nell'articolato del disegno di legge. In modo particolare, l'articolo 3 elenca tassativamente i criteri obiettivi in relazione ai quali soltanto possono essere avanzate le richieste italiane di procedimento. Gli articoli 4 e 5 si riferiscono alla risoluzione di problemi attinenti all'esecuzione di pene pecuniarie ed esecuzione di pene contumaciali. L'articolo 6 tende a stabilire una connessione tra le norme convenzionali relative all'applicazione delle pene pecuniarie e l'articolo 136 del codice penale, che distingue tra multa e ammenda in relazione alla distinzione fondamentale del nostro sistema penale fra delitti e contravvenzioni.

Riteniamo che le norme convenzionali non contengano ulteriori materie la cui incidenza possa rilevare ai fini del nostro esame; nè si individuano nella disciplina convenzionale momenti di contrasto con il nostro diritto interno e più particolarmente nei confronti del testo unico delle norme sulla circolazione stradale 15 giugno 1959, n. 393, entrato in vigore il 1° luglio 1959, e successive modificazioni, e del regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico. In ogni caso l'aggiornamento apportato alla nostra legislazione in questo settore (limiti di età, assicurazione obbligatoria), le riserve e le connessioni esaminate ci pongono al riparo da ostacoli sotto il profilo tecnico-giuridico per quanto concerne l'applicazione delle norme convenzionali all'interno del nostro ordinamento.

Sotto il profilo della nostra politica generale in materia di circolazione stradale, non si può non tener conto della nuova reale forma di vita che si va sviluppando in una area vasta, qual è quella che abbraccia il territorio dei Paesi membri del Consiglio d'Europa. La legislazione uniforme in materia di circolazione elimina sperequazioni, a volte gravi, e difficoltà nei movimenti nell'ambito appartenente all'area europea. La valutazione della Commissione è positiva, per la certezza che questa nuova normativa apra un'altra breccia nella direzione della crescita della realtà politica europea, facilitando i rapporti e le aggregazioni. Ma essa Commissione ritiene che questo non sia sufficiente; e, pur rimanendo nella settorialità della materia, ritiene che debba farsi progredire complessivamente tutta la legislazione che disciplina la circolazione stradale. Infatti le norme convenzionali si limitano ad unificare le regole in relazione soltanto alla repressione delle infrazioni stradali. Rimane viva la esigenza di andare ad una disciplina più concreta, specialmente in direzione di una azione preventiva oltre che repressiva. In questo modo potrebbe essere raggiunta una più piena sicurezza nella circolazione stradale nei Paesi membri del Consiglio d'Europa.

In conclusione la Commissione, per le valutazioni positive sopraesposte ed espresse all'unanimità, propone al Senato la ratifica della Convenzione in esame.

PERITORE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con Allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della predetta Convenzione, lo Stato italiano non invierà agli Stati contraenti la richiesta di procedimento, nelle sottonotate ipotesi:

a) se la persona offesa residente in Italia si sia costituita parte civile e tale costituzione non sia stata revocata;

b) se ricorra uno dei casi di connessione previsti dall'articolo 45 del vigente codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, semprechè non si possa formulare richiesta di procedimento per tutti i reati e per tutti gli imputati;

c) se, trattandosi di reato punibile con la sola pena pecuniaria, risulti che l'imputato abbia in Italia beni che costituiscano sufficiente garanzia per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 189 del vigente codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

d) se l'autorità giudiziaria competente abbia già adottato il provvedimento che definisca il primo grado di giudizio.

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della predetta Convenzione, lo Stato italiano invierà agli Stati contraenti la richiesta di esecuzione di una pena pecuniaria inflitta con decisione definitiva giudiziaria o amministrativa, se il condannato non abbia in Italia beni che costituiscano garanzie per l'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 189 del vigente codice penale.

Art. 5.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della predetta Convenzione, lo Stato italiano darà corso alle richieste di esecuzione di pene pecuniarie, inflitte in contumacia, a seguito di procedimento giudiziario o amministrativo se risulti:

1) che il condannato sia stato citato a comparire in giudizio e sia stato rappresentato o assistito da un difensore;

2) che la decisione sia divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato richiedente;

3) che la medesima non contenga disposizioni contrarie a disposizioni di legge o ai princìpi generali del nostro ordinamento giuridico.

Lo Stato italiano non darà in ogni caso corso alle richieste di esecuzione nelle ipotesi di cui alle lettere (*a*), (*b*), (*c*), del paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione.

Art. 6.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della predetta Convenzione, le pene pecuniarie saranno assimilate, ai fini del primo comma dell'articolo 136 del vigente codice penale, alla multa e all'ammenda secondo che l'infrazione, per cui è stata pronunciata condanna nello Stato richiedente, costituisca, nello Stato italiano, delitto o contravvenzione.

Art. 7.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della predetta Convenzione, il Ministero di grazia e giustizia provvederà alla traduzione in lingua italiana delle richieste e dei documenti allegati, provenienti dagli altri Stati contraenti, ed alla traduzione in lingua straniera delle richieste e dei documenti allegati diretti agli altri Stati contraenti.

Art. 8.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta Convenzione, il Ministero di grazia e giustizia controllerà se le richieste dirette agli altri Stati contraenti o da questi provenienti, siano state formulate a norma dell'articolo 14 della Convenzione e se siano accompagnate dalla documentazione ivi prevista.

Art. 9.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 21 e 22 della predetta Convenzione, il condannato al pagamento di una pena pecuniaria e delle spese processuali, espresse in valuta di uno degli Stati contraenti, potrà pagare l'ammontare della pena pecuniaria o delle spese processuali in valuta italiana al corso del cambio del giorno in cui la richiesta di esecuzione o di recupero delle spese processuali è pervenuta al Ministero di grazia e giustizia.